

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno scadeva il 1° giugno 2008.

(¹) GU L 396, pag. 855.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 febbraio 2010 — Lidl & Companhia/Fazenda Pública

(Causa C-106/10)

(2010/C 113/49)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Lidl & Companhia

Convenuta: Fazenda Pública

Interveniente: Ministério Público

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 78, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 (¹), in combinato disposto con l'art. 79, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito degli acquisti intracomunitari di beni, venga incluso nella base imponibile dell'IVA l'importo versato a titolo dell'imposta sugli autoveicoli istituita dalla legge 29 giugno 2007 n. 22-A.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-111/10)

(2010/C 113/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky, A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l'acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (¹);
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con l'adozione della decisione impugnata, il Consiglio ha privato dei suoi effetti la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (²) (in prosieguo: gli «orientamenti nel settore agricolo del 2007») e dalla loro incondizionata accettazione da parte della Lituania, decisione in forza della quale quest'ultima era obbligata ad abrogare, non oltre il 31 dicembre 2009, un regime di aiuti in vigore destinato all'acquisto di terreni agricoli di proprietà statale. Adducendo circostanze eccezionali, il Consiglio ha di fatto consentito alla Lituania di mantenere tale regime fino alla scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007 il 31 dicembre 2013. Le circostanze dedotte dal Consiglio a sostegno della sua decisione non costituiscono, manifestamente, circostanze eccezionali atte a giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione in ordine a tale regime.
- 2) A supporto del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi.

In primo luogo, essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire in forza dell'art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l'aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che la Lituania si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 allorché aveva accettato le opportune misure ad essa proposte dalla Commissione.

In secondo luogo, essa lamenta che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere, e chiede l'annullamento della disposizione in forza della quale le misure di aiuto che la Lituania era libera di mantenere fino alla fine del 2009, ma non dopo tale data, possono essere mantenute fino al 2013.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile nelle relazioni tra gli Stati membri nonché le istituzioni. Con la sua decisione il Consiglio avrebbe esentato la Lituania dal suo obbligo di cooperare con la Commissione in relazione alle opportune misure accettate dallo Stato membro con riguardo all'aiuto esistente per l'acquisto di terreni agricoli di proprietà statale nell'ambito della cooperazione prevista dall'art. 108, n. 1, TFUE.

Infine, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazioni ritenendo che esistessero circostanze eccezionali che giustificavano l'adozione della misura approvata. La Commissione sostiene che, nei limiti in cui esistono circostanze eccezionali, la decisione impugnata approva un aiuto che è inadeguato rispetto a tali circostanze eccezionali o va oltre quanto necessario per farvi fronte, in violazione del principio di proporzionalità.

(¹) 2009/983/EU, GU L 338, pag. 93.

(²) GU 2006, C 319, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 1^o marzo 2010 — Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)]; interveniente volontario: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)]

(Causa C-112/10)

(2010/C 113/51)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen

Convenuta: Zaza Retail BV
[Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)]

Interveniente volontaria: Zaza Retail BV
[Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)]

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione «le condizioni previste», di cui all'art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento relativo alle procedure di insol-

venza (¹) si riferisca anche ai requisiti vertenti sulla qualità o sull'interesse di una persona — come il pubblico ministero di un altro Stato membro — a richiedere una procedura di insolvenza, ovvero se dette condizioni riguardino solo i requisiti sostanziali per poter essere assoggettati a detta procedura.

2) Se il termine «creditore», di cui all'art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, possa essere interpretato estensivamente, nel senso che anche un'autorità nazionale che, in forza del diritto dello Stato membro a cui appartiene, sia competente a richiedere una procedura di insolvenza e intervenga nell'interesse pubblico e come rappresentante dell'insieme dei creditori nella fattispecie potrebbe richiedere legittimamente la procedura territoriale di insolvenza, ai sensi dell'art. 3, n. 4, lett. b) del regolamento relativo alle procedure di insolvenza.

3) Ove il termine «creditore» si possa riferire anche ad un'autorità nazionale competente a richiedere una procedura di insolvenza, se, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, sia necessario che detta autorità nazionale dimostri di agire nell'interesse dei creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede sono situati nello Stato membro di tale autorità nazionale.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 3 marzo 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curatore fallimentare di Bacino Charter Company S.A.), Bacino Charter Company S.A.

(Causa C-116/10)

(2010/C 113/52)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg